

## **STATUTO**

della **"FONDAZIONE EDO ed ELVO TEMPIA VALENTA per la**

**lotta contro i tumori - O.N.L.U.S." con sede in Biella**

**Art. 1)-** Per iniziativa della associazione "FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA VALENTA per la lotta contro i tumori - O.N.L.U.S.", allo scopo di onorare la memoria del suo promotore Onorevole Elvo Tempia Valenta ed al fine di realizzare gli intendimenti dallo stesso ripetutamente manifestati in vita, è costituita a sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una fondazione denominata "FONDAZIONE EDO ed ELVO TEMPIA VALENTA per la lotta contro i tumori - O.N.L.U.S.", o più brevemente "FONDAZIONE EDO ed ELVO TEMPIA VALENTA - O.N.L.U.S.".-

**Art. 2)-** La Fondazione ha sede in Biella in Via Malta numero 3.-

**Art. 3)-** La Fondazione ha per scopo, ai fini della salvaguardia e della tutela della salute umana, lo svolgimento di ogni attività di utilità sociale nel settore assistenziale e sanitario ed in particolare la promozione ed il supporto in ambito nazionale di tutte le iniziative dirette alla prevenzione, alla ricerca scientifica ed alla cura delle malattie oncologiche, mediante l'organizzazione ed il finanziamento della formazione professionale da attuarsi con l'istituzione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, l'organizzazione di congressi e di convegni scientifici, l'istituzione di borse di studio per la frequenza a corsi presso Istituti specializzati in Italia ed all'estero e per l'affinamento delle metodiche diagnostiche e terapeutiche; la promozione di studi e pubblicazioni in materia; la promozione, l'organizzazione e la gestione anche diretta di attività di ricerca e sperimentazione nel campo medico e farmacologico per la prevenzione a la cura dei tumori; il finanziamento per l'acquisizione di attrezzature scientifiche specifiche da parte delle strutture ospedaliere; l'organizzazione di campagne di prevenzione; il finanziamento di strutture ospedaliere specializzate e l'attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta utile nei campi prevenzione e delle terapie anti-tumorali in genere.-

La Fondazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali, confermata l'esclusione di ogni finalità lucrativa, speculativa, politica, sindacale e similari.-

**Art. 4)-**La Fondazione ha durata illimitata.-

**Art. 5)-**Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila) e sarà quindi incrementato da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno per donazioni e disposizioni testamentarie da chiunque disposte; da erogazioni

ed oblazioni da parte di enti pubblici e privati; dagli eventuali utili derivanti da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione stessa; dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il patrimonio della Fondazione, con gli eventuali utili od avanzi di gestione, sono destinati integralmente agli scopi istituzionali e non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto del suo scioglimento.

**Art. 6)-** L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.-

Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio direttivo predisporrà e sottoporrà all'approvazione dei suoi componenti il rendiconto relativo alla gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.-

**Art. 7)-** Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, il Co-presidente ed i due Vice presidenti del Consiglio direttivo;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Sanitario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato scientifico.-

**Art. 8)-** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, di cui da un minimo di tre ad un massimo di quattro nominati a vita e scelti tra i discendenti in linea retta all'infinito dell'On. Elvo Tempia Valenta, fra i parenti collaterali dello stesso entro il sesto grado civile e fra i coniugi di costoro.

Al fine di garantire nell'ambito dell'organo direttivo la democraticità e la presenza delle competenze necessarie per la miglior gestione dell'Ente, i membri elettivi saranno scelti tra persone aventi particolare esperienza nel settore sanitario, giuridico ed amministrativo, o rappresentanti di istituzioni private e pubbliche, e dovranno in ogni caso costituire la maggioranza dei

membri del consiglio stesso.-

**Art. 9)-** Le cariche di Presidente, il Co-presidente e di vice presidente competono di diritto ai rappresentanti della famiglia Tempia Valenta. In difetto di ciò, il Consiglio Direttivo nominerà nel proprio ambito un Presidente, un Co-presidente e due Vice Presidenti ed inoltre un Segretario ed un Tesoriere. -

Le cariche consiglieri avranno durata quinquennale, rinnovabili alla scadenza e potranno essere ricoperte sia dai membri di diritto sia dai consiglieri designati a norma del presente statuto.-

L'assunzione di cariche direttive in movimenti o partiti politici costituirà causa di ineleggibilità e/o di decadenza.

E' pure causa di decadenza dalla carica la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.-

**Art. 10)-** Il Consiglio direttivo provvede:

a)- occorrendo, alla nomina nel suo ambito del Presidente, del

Co-presidente e dei due Vice Presidenti a norma dell'articolo precedente ed alla cooptazione dei propri componenti;

b)- alla nomina dei componenti del Revisori dei Conti;

c)- alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico;

d)- all'approvazione delle eventuali modifiche statutarie;

e)- alla approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo;

f) - alla nomina del Direttore Generale e del Direttore Sanitario,

g) - a deliberare i poteri, i compiti e le deleghe che ritiene di conferire al

Presidente, al Vice Presidente, ad altri consiglieri e al Direttore Generale, in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

**Art. 11)-** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque entro il trentuno di marzo di ogni anno per l'approvazione del rendiconto, del bilancio preventivo e per la definizione delle linee di indirizzo dell'attività della Fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata, con apposito avviso del Presidente, e/o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato a tutti i consiglieri a

mezzo di raccomandata (anche a mano), di telegramma o di telefax almeno

sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà riunirsi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località italiana ritenuta idonea alla presidenza.-

Sono valide le riunioni non precedute dall'avviso di convocazione qualora siano presenti tutti i membri in carica.-

**Art. 12)-** Il Consiglio direttivo delibera su tutti gli argomenti di sua

competenza con il voto favorevole di almeno i due/terzi dei suoi

componenti.

**Art. 13)-** Al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Co-presidente ed ai Vice presidenti, a questi ultimi tra loro congiuntamente, compete la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, in ogni sede e grado di giurisdizione, per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo nonché per il compimento di tutti gli atti relativi all'ordinaria amministrazione e i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento all'apertura /chiusura di rapporti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali e all'utilizzo e gestione dei predetti rapporti e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferisce poteri idonei allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, di richiesta di mezzi di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi, previdenziali e alla fruizione di strumenti e servizi offerti dalle banche dell'Ente.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita i

poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, compreso

quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

**Art. 13 bis -** Il Direttore Generale della Fondazione assicura l'esecuzione

delle deliberazioni e l'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di

Amministrazione della Fondazione. Collabora con il Presidente nell'azione

di impulso e di indirizzo. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta

l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

- o redige i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che sottoscrive unitamente al Presidente;
- o cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- o sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione; a tal fine formula proposte al consiglio di amministrazione sulle materie di competenza;
- o sottopone al consiglio di amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- o definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione, attribuisce differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale, tra cui il Direttore Sanitario;
- o valuta l'operato del personale e adotta le misure disciplinari nei confronti di esso;
- o formula proposte al consiglio di amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento, o equiparati del personale fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- " può accettare le donazioni, i lasciti e le eredità e provvede alla pubblicazione dei testamenti;
- " può stipulare contratti di locazione e di affitto;
- " può svolgere pratiche di ordinaria amministrazione nei confronti di Enti quali, a titolo esemplificativo, la Camera di Commercio, il Registro delle Imprese, l'Agenzia dell'Entrate, la Prefettura;
- " può stipulare contratti di consulenza, di lavoro e di collaborazione sino ad un valore massimo di Euro 50.000 (cinquantamila) annui per ciascun contratto.

**Art. 13 tris** - Al Direttore Sanitario spetta la responsabilità

medico-sanitaria delle attività sanitarie svolte dalla Fondazione. In

particolare, egli assicura il coordinamento e la supervisione di tutte le

attività medico-sanitarie, in ottemperanza agli indirizzi assunti dal

Consiglio di Amministrazione e dalle direttive del Direttore Generale,

garantendone la validità, la qualità e la continuità. Per lo svolgimento delle

proprie attività fanno capo direttamente al Direttore Sanitario le strutture di

staff medico-sanitario della Fondazione.

**Art. 14)-** Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli specifici scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

**Art. 15)-** Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un suo Presidente ed un Vice presidente; formula proposte e propone iniziative in ordine l'attività della Fondazione; esprime pareri sui programmi e le iniziative che siano ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario, ed esprime su richiesta di questi pareri e valutazioni tecniche motivate sulle attività svolte o da svolgere.-

Il Comitato funziona sulla base delle regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 16)-** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i Dottori commercialisti, iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti, esperti del diritto tributario.-

La presidenza del Collegio spetta al Revisore designato dal Collegio direttivo e in mancanza di diritto al membro effettivo più anziano di età.-  
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto.

**Art. 17)-** In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto a scopi di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente, ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 18)-** La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni o erogazione di servizi a condizione di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori e revisori, superiori ai limiti di legge in vigore.

**Art. 19)-** La Fondazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale -O.N.L.U.S.- caratterizzata dallo svolgimento in via esclusiva di attività nel settore sanitario e assistenziale nell'interesse della collettività, pertanto:

a)- è organizzata secondo principi di democraticità e di trasparenza, anche mediante la predisposizione del rendiconto annuale e l'istituzione del

Collegio dei Revisori dei conti;

b)- non può ripartire né distogliere utili o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'Ente sia all'atto del suo scioglimento;

c)- si interdice il perseguimento di finalità o di interessi diversi da quelli istituzionali, anche mediante la previsione delle cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'articolo 8;

d)- non potrà corrispondere compensi a terzi, non finalizzati direttamente al perseguimento di scopi istituzionali, a collaboratori, sostenitori, amministratori e revisori superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli;

e)- tutte le cariche sono gratuite, escluse quelle del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Collegio Revisori dei Conti, ed ai componenti degli organi della Fondazione compete unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.-

**Art. 20)-** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

F.TI: TEMPIA VALENTA SIMONA, NOTAIO BILOTTI PAOLO